

Chiarini in eventuale domanda del medesimo.

In seguito alla comunicazione del mancato rinnovo dell'aspettativa, il Chiarini presentò domanda per essere collocato a riposo anticipatamente alle condizioni previste dall'art. 10 dell'Accordo previdenziale 6 ottobre 1951.

Poiché tale domanda non ebbe seguito, il Chiarini in data 3 aprile 1952 rassegnò le dimissioni da dirigente, che vennero accettate dall'Amministrazione con effetto dal 31 dicembre 1951.

Il Chiarini, al quale non è stata finora corrisposta l'indennità di anzianità relativa al servizio prestato a causa della nota questione delle Società finanziarie, con lettera del 14 settembre 1955 ha sollecitato la definizione della liquidazione spettantegli. Con la lettera stessa il suddetto ha inoltre fatto presente che l'Amministrazione dovrà tener conto del notevole ritardo con cui le competenze di liquidazione gli verranno corrisposte: ciò comporterebbe il pagamento degli interessi legali sulle somme dovutegli dalla data di risoluzione del rapporto d'impiego.

Il Comitato concorda che nulla osta alla liquidazione di cui sopra.